

Environmental Protect Premises Condizioni di Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

SOMMARIO

Sezione I – Definizioni	4
1. Assicurato	4
2. Assicurati addizionali	4
3. Attività Assicurata	4
4. Attività Offshore	4
5. Condizioni Originarie	4
6. Contraente	4
7. Contratto Assicurato	4
8. Costi di Bonifica	4
9. Costi di Ripristino Compensativo	5
10. Costi di Ripristino Complementare	5
11. Costi di Ripristino Primario	5
12. Costi per Misure di Prevenzione	5
13. Danno Ambientale	6
14. Danno(i) Materiale(i)	6
15. Data di Retroattività	6
16. Dati Elettronici	6
17. Dipendente	6
18. Extended Reporting Period	6
19. Franchigia	6
20. Inquinamento	6
21. Installazioni Offshore	7
22. Interruzione di Attività	7
23. Lesione (i) Personale (i)	7
24. Minaccia Imminente	7
25. Normativa Ambientale	7
26. Operazioni presso terzi	7
27. Perdita Pigionì	7
28. Periodo di Assicurazione	8
29. Periodo di Interruzione	8
30. Prima Manifestazione	8
31. Prodotti	8
32. Responsabile	8
33. Richiesta(e) di Risarcimento	8
34. Scoperto	8
35. Serbatoio Interrato	9
36. Sinistro	9
37. Siti Non di Proprietà	9
38. Sito dell'Assicurato	9
39. Società	9
40. Sostanza Inquinante	9

41. Spese di Difesa.....	10
42. Spese di sostituzione.....	10
43. Spese Extra	10
44. Terrorismo	10
45. Trasporto	10
Sezione II – Condizioni Generali di Assicurazione	11
1. Effetto e durata	11
2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	11
3. Variazioni del rischio.....	11
4. Altre assicurazioni.....	11
5. Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione	11
6. Obblighi in caso di Sinistro	12
7. Recesso in caso di Sinistro	12
8. Gestione delle vertenze di danno	12
9. Modifiche dell'Assicurazione	13
10. Sanzioni / Embargo	13
11. Perizia contrattuale	13
12. Legge applicabile e foro competente.....	14
Sezione III – Garanzie Assicurative	15
1. Costi di Bonifica all'interno del Sito dell'Assicurato	15
2. Costi di Bonifica all'esterno del Sito dell'Assicurato	15
3. Responsabilità Civile da Inquinamento	15
4. Trasporto	15
5. Siti Non di Proprietà.....	16
6. Operazioni presso terzi.....	16
7. Interruzione di Attività	17
Sezione IV – Limiti di Indennizzo	18
1. Limiti di Indennizzo	18
2. Sinistri in serie	18
Sezione V – Esclusioni.....	19
Sezione VI – Estensioni di garanzia.....	21
Estensioni automatiche.....	21
1. Indennizzo per gli Assicurati Addizionali	21
2. Extended Reporting Period	21

Sezione I – Definizioni

Le seguenti parole o espressioni avranno nel testo che segue il significato convenzionale qui precisato.

1. Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza.

Sono considerati assicurati anche amministratori, dirigenti e dipendenti dell'Assicurato quando agiscono in nome o per conto dello stesso o su suo incarico.

2. Assicurati addizionali

I soggetti indicati come tali nella Scheda di Polizza.

Il Limite ed i sotto-limiti di indennizzo indicati nella Scheda di polizza non sono aumentati per effetto della estensione delle garanzie assicurative agli Assicurati Addizionali.

3. Attività Assicurata

L'attività indicata nella Scheda di Polizza.

4. Attività Offshore

- a. la proprietà o la gestione di qualsiasi Installazione Offshore
- b. il viaggio, dal tempo di imbarco su qualsiasi nave o aeromobile per il trasporto verso un'Installazione Offshore fino allo sbarco sulla terraferma al ritorno da tale Installazione Offshore
- c. il lavoro o la presenza su qualsiasi Installazione Offshore

5. Condizioni Originarie

La condizione in cui l'ambiente si trova prima che si verifichi il Danno Ambientale.

6. Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

7. Contratto Assicurato

Qualsiasi contratto o accordo espressamente indicato in questa Polizza attraverso un'Appendice.

8. Costi di Bonifica

Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, superficiali o costiere ad un livello uguale o inferiore ai livelli di contaminazione il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica secondo quanto stabilito dalla Normativa Ambientale.

I Costi di Bonifica comprendono i costi per:

1. Interventi di Messa in sicurezza d'emergenza, ovvero ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.

2. Interventi di Messa in sicurezza operativa ovvero l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio, idonei a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di Messa in sicurezza permanente o di bonifica da realizzarsi alla cessazione dall'attività
3. Interventi di Messa in sicurezza permanente, ovvero l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
4. Ripristino post Bonifica, ovvero gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso
5. Le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio a condizione che 1., 2., 3., 4 e 5:
 - I. non eccedano quanto previsto dalla Normativa Ambientale; o
 - II. siano stati effettivamente sostenuti dalle Autorità competenti che hanno agito in conformità alla Normativa
 - III. Ambientale; o
 - IV. siano stati effettivamente sostenuti da terzi rispetto ai quali sussista in capo all'Assicurato un obbligo risarcitorio.

I Costi di Bonifica comprendono, a titolo esemplificativo:

- I. laddove previsti dalla Normativa Ambientale
 - a. Costi di Ripristino Primario;
 - b. Costi di Ripristino Complementare;
 - c. Costi di Ripristino Compensativo;
- II. Costi per Misure di Prevenzione;
- III. Spese di sostituzione.

9. Costi di Ripristino Compensativo

Le spese sostenute per le azioni intraprese per compensare la perdita temporanea di risorse naturali dalla data del verificarsi del Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo.

10. Costi di Ripristino Complementare

Le spese sostenute ai sensi della Normativa Ambientale per l'adozione di misure di riparazione volte a compensare il mancato ripristino completo delle risorse naturali danneggiate.

11. Costi di Ripristino Primario

Le spese sostenute ai sensi della Normativa Ambientale per riportare le risorse naturali danneggiate alle Condizioni Originarie.

12. Costi per Misure di Prevenzione

Le spese indennizzabili ai sensi della presente Polizza, sostenute per l'attuazione di misure di prevenzione da sostenersi in caso di pericolo attuale di inquinamento, al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un Danno Ambientale, secondo quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, lett. i) e 302 del Codice dell'Ambiente.

13. Danno Ambientale

Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni Originarie, di una risorsa naturale rispetto al quale la Normativa Ambientale prescrive azioni di prevenzione o riparazione.

14. Danno(i) Materiale(i)

Distruzione e deterioramento materiale di cose (intesi come beni fisicamente determinati) di terzi, compresa l'impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno del Sito dell'Assicurato nell'area interessata dall'Inquinamento.

La definizione di Danno Materiale non comprende:

- a. Costi di Bonifica
- b. Danno Ambientale
- c. Dati Elettronici

15. Data di Retroattività

La data specificata nella Scheda di Polizza. Se nulla è indicato nella Scheda di Polizza, la Data di Retroattività coincide con la data di stipula della presente Polizza e pertanto non vi sarà applicazione del Periodo di Retroattività.

16. Dati Elettronici

Fatti, concetti e informazioni convertiti in una forma utilizzabile da sistemi elettronici o elettromeccanici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, programmi e software.

17. Dipendente

Qualsiasi persona fisica di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti.

Subappaltatori e loro dipendenti nonché prestatori d'opera e servizi autonomi non sono considerati Dipendenti.

18. Extended Reporting Period

Ove applicabile, il periodo di tempo, successivo alla cessazione della presente Polizza, durante il quale le Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato, o le Prime Manifestazioni, saranno considerate come effettuate nel Periodo di Assicurazione.

L'Extended Reporting Period non trova applicazione qualora la cessazione delle garanzie di Polizza dipenda dal mancato pagamento del premio.

19. Franchigia

Con riguardo alle Garanzie Assicurate nn.1-6: la parte in cifra fissa del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Con riguardo alla Garanzia Assicurativa n.7 Interruzione di attività dell'Assicurato: le Spese da Interruzione di Attività e le Spese Extra sostenute nella prima parte del Periodo di Interruzione indicato nella Scheda di Polizza.

20. Inquinamento

Scarico, dispersione, rilascio, fuga, infiltrazione, emissione o abbandono illegale da parte di un terzo senza il consenso dell'Assicurato di qualsiasi Sostanza Inquinante nel o sul terreno, in qualsiasi struttura sulla terraferma, nell'atmosfera, o in corsi d'acqua o corpi idrici comprese le acque di falda.

21. Installazioni Offshore

- a. Qualsiasi installazione nel mare o nelle acque fluvio-marittime progettata per lo sfruttamento sottomarino di risorse minerali o per l'esplorazione funzionale a tale sfruttamento
- b. Qualsiasi installazione nel mare o nelle acque fluvio-marittime progettata per lo stoccaggio o il recupero di gas
- c. Qualsiasi tubazione o sistema di tubazioni posate nel mare o nelle acque fluvio-marittime
- d. Qualsiasi installazione nel mare o nelle acque fluvio-marittime per lo sfruttamento dell'energia eolica
- e. Qualsiasi installazione nel mare o nelle acque fluvio-marittime progettata per offrire sistemazione a persone che lavorano su, presso o nei luoghi indicati nelle Definizioni di cui alle lettere a., b., c., d. che precedono.

22. Interruzione di Attività

- a. Profitto netto, inclusa la Perdita Pignoni, ante imposte che l'Assicurato avrebbe guadagnato durante il Periodo di Interruzione; e
 - b. le spese correnti sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Interruzione, comprese le retribuzioni dovute ai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato,
- derivanti da interruzioni delle attività dell'Assicurato verificatesi presso il Sito dell'Assicurato durante il Periodo di Interruzione.

L'importo della perdita di Profitto netto che l'Assicurato dovesse aver subito durante il Periodo di Interruzione sarà computato in detrazione rispetto alle spese indennizzabili ai sensi della precedente lettera b. Qualora l'Assicurato possa ridurre le spese da Interruzione di Attività riattivando anche parzialmente le proprie regolari attività o potendo utilizzare anche parzialmente il Sito dell'Assicurato, la Società ridurrà di conseguenza l'indennizzo dovuto.

23. Lesione (i) Personale (i)

Morte, lesioni personali.

24. Minaccia Imminente

Una significativa probabilità che un Inquinamento o un Danno Ambientale:

- a. si verifichi, o
- b. si aggravi in estensione e conseguenze negative nell'immediato futuro

25. Normativa Ambientale

Qualsiasi norma comunitaria, statale, regionale, provinciale o comunale, inclusi, a titolo esemplificativo, leggi, regolamenti, direttive, decreti, ordinanze e circolari, che:

- a. regola la responsabilità dell'Assicurato in caso di Inquinamento o Danno Ambientale
- b. sia emanata da un ente o autorità governativa o amministrativa

26. Operazioni presso terzi

Attività assicurate svolte dall'Assicurato o per suo conto nell'interesse di un soggetto terzo in cambio di un corrispettivo monetario.

27. Perdita Pignoni

- a. l'importo totale atteso dei ricavi derivanti dalla concessione in locazione del Sito dell'Assicurato
- b. l'importo di tutti gli oneri a carico del conduttore ai sensi del contratto di locazione del Sito dell'Assicurato che, in assenza di detto contratto, sarebbero a carico dell'Assicurato
- c. i ricavi derivanti dalla concessione in locazione della porzione del Sito dell'Assicurato che sia occupata
- b. dall'Assicurato stesso durante il Periodo di Interruzione, dedotti i ricavi che l'Assicurato possa ottenere:

- I. da parte di terzi per la concessione in locazione (totale o parziale) del Sito dell'Assicurato; ovvero
- II. facendo uso di altri siti o ubicazioni

28 Periodo di Assicurazione

Il periodo indicato nella Scheda di Polizza.

29. Periodo di Interruzione

Il periodo di tempo che comincia con l'interruzione delle attività dell'Assicurato a causa di un Inquinamento o di un Danno Ambientale verificatosi presso il Sito dell'Assicurato e termina al ricorrere della prima tra le seguenti circostanze:

- a. quando il Sito dell'Assicurato è nuovamente disponibile per l'esecuzione delle attività; o
- b. quando il Sito dell'Assicurato sarebbe dovuto tornare disponibile per l'esecuzione delle attività, assumendo livelli ragionevoli di qualità e rapidità dell'intervento; o
- c. quando le attività imprenditoriali sono state riavviate presso una nuova sede permanente

Il Periodo di Interruzione non include i periodi di fermo dovuti ad interferenze ai lavori di riparazione delle strutture o alla ripresa o continuazione delle attività attribuibili ai Dipendenti o ad altri soggetti, nonché i periodi di fermo cagionati dal ritardo nel rilascio dei provvedimenti dell'autorità per consentire la ripresa delle attività.

30 Prima Manifestazione

La prima scoperta verificabile di un Inquinamento o Danno Ambientale da parte di un Responsabile.

31. Prodotti

Qualsiasi bene o cosa (inclusi contenitori, imballaggi, istruzioni per l'uso ed etichette) venduto, fornito, prodotto, costruito, elaborato, consegnato, installato, eretto, riparato, trasformato, manipolato, immagazzinato, trasportato, trattato o testato dall'Assicurato in relazione alla sua Attività e non in custodia o sotto il controllo dell'Assicurato.

32 Responsabile

- a. la persona fisica che riveste il ruolo di responsabile ambientale o della compliance presso il Sito dell'Assicurato;
- b. il responsabile del Sito dell'Assicurato; o
- c. qualsiasi membro degli organi di gestione e controllo o direttore generale dell'Assicurato

33 Richiesta(e) di Risarcimento

Una richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per domandare:

- a. un risarcimento pecuniario; o
- b. un altro rimedio, basata sulla responsabilità dell'Assicurato con riguardo a fattispecie che possano comportare il pagamento di un indennizzo ai sensi della presente Polizza

34 Scoperto

Con riguardo alle Garanzie Assicurate nn.1-6: la parte in percentuale del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Con riguardo alla Garanzia Assicurativa n.7 Interruzione di attività dell'Assicurato: le Spese da Interruzione di Attività e le Spese Extra sostenute nella prima parte del Periodo di Interruzione indicato nella Scheda di Polizza.

35. Serbatoio Interrato

Qualsiasi serbatoio, compresa qualsiasi tubazione connessa a detto serbatoio, collocato sul o nel Sito dell'Assicurato che abbia almeno il 10% (dieci) del suo volume complessivo sottoterra.

La definizione di Serbatoio Interrato non comprende:

- a. fosse settiche, pompe aspiranti o separatori olio/acqua
- b. serbatoi collocati in piani interrati, cantine, scantinati, pozzi, tunnel, qualora tali serbatoi siano comunque collocati sopra la superficie del pavimento
- c. sistemi di raccolta delle acque piovane o delle acque reflue

36. Sinistro

Evento verificatosi ai sensi delle garanzie indicate nella Sezione III – Garanzie Assicurative ove richiamate nella scheda di Polizza come garanzie prestate.

37. Siti Non di Proprietà

- a. Aree che non siano di proprietà dall'Assicurato, né da quest'ultimo gestite, ma espressamente individuate per mezzo di un'apposita Appendice alla presente Polizza; o
- b. Impianti di movimentazione, stoccaggio, trattamento, smaltimento dei rifiuti utilizzati dall'Assicurato, ma non di proprietà di quest'ultimo o da lui posseduti o gestiti, a condizione che:
 - I. i rifiuti ivi stoccati, trattati o smaltiti siano prodotti esclusivamente dal Sito dell'Assicurato;
 - II. gli impianti di movimentazione, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti siano debitamente autorizzati ad operare e gli sia consentito ricevere e smaltire i predetti rifiuti alla data di effettiva movimentazione, stoccaggio, trattamento e smaltimento.
 - III. gli impianti di movimentazione, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti non siano elencati tra i siti di interesse di qualsiasi autorità pubblica, o comunque non vi sia domanda di ammissione all'elenco di detti siti di interesse, in data antecedente la prima tra le seguenti:
 - la Data di Decorrenza di questa Polizza; o
 - la data di decorrenza della prima garanzia di responsabilità ambientale prestata dalla Società, di cui questa polizza costituisca rinnovo senza soluzione di continuità.

I siti di interesse sono i siti individuati come tali dalla normativa vigente in quanto portatori di un rischio ambientale non accettabile.

38. Sito dell'Assicurato

Ciascun sito di proprietà o comunque gestito dall'Assicurato, indicato nella Scheda di Polizza oppure espressamente individuato per mezzo di un'apposita Appendice alla presente Polizza, a condizione che ivi si svolga l'Attività Assicurata.

39. Società

L'impresa di assicurazione.

40. Sostanza Inquinante

Qualsiasi solido, liquido, gas o irritante termico o contaminante, inclusi, a mero titolo esemplificativo, fumo, vapori, fuliggine, fumi, acidi, alcali, prodotti chimici tossici, sostanze pericolose, idrocarburi del petrolio, materiali radiologici e rifiuti, inclusi, a mero titolo esemplificativo, rifiuti scarsamente radioattivi di enti pubblici, imprese private ed enti sanitari.

41. Spese di Difesa

Gli onorari dei legali, nonché le relative spese giustificate e necessarie per l'istruttoria, la difesa, la valutazione, la transazione o l'impugnazione di una Richiesta di Risarcimento anche giudiziale alla quale trovi applicazione questa Polizza, che siano state sostenute da, ovvero nell'interesse dell'Assicurato. La definizione di Spese di Difesa non include i costi operativi interni dell'Assicurato.

42. Spese di sostituzione

Costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per riparare, sostituire o ricondurre i beni mobili e immobili alle medesime condizioni sostanziali che questi avevano prima di essere danneggiati durante i lavori eseguiti nell'ambito dei Costi di Bonifica.

I Costi di Ripristino non comprendono i costi per migliorie del bene danneggiato, tranne il caso in cui tali migliorie non consistano nell'uso di materiali che siano preferibili da un punto di vista ambientale rispetto a quelli del bene danneggiato ed abbiano un costo ragionevole. Il minore impatto ambientale di tali materiali deve, tuttavia, essere certificato da un'autorità indipendente. In assenza di detta certificazione, i relativi costi potranno essere riconosciuti solo nel caso di assenso della Società ottenuto prima del loro impiego.

43. Spese Extra

Spese sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Interruzione:

- a. che non sarebbero state sostenute se non ci fosse stata interruzione di attività
- e
- b. che evitano o riducono l'interruzione delle attività

ma solo nella misura in cui tali Spese Extra concorrono a ridurre i costi da Interruzione di Attività coperte ai sensi di questa Polizza.

44. Terrorismo

- a. un atto, o atti, incluso a mero titolo esemplificativo l'uso della forza o violenza o la minaccia di questi, di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, qualora agiscano da soli o nell'interesse o in connessione con altra organizzazione(i) o governo(i), commessa per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o per terrorizzare la popolazione o parte della popolazione.
- b. Qualsiasi atto preparatorio o qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire e sopprimere di tali atti o in qualsiasi modo correlata ad essi.

Qualora la Società affermasse che, per effetto di quanto indicato in questa Definizione, un qualsiasi atto (o atti) costituisca Terrorismo, l'onere di provare il contrario graverebbe sull'Assicurato.

45. Trasporto

La movimentazione di beni, prodotti, merci, forniture o rifiuti effettuati su un mezzo di trasporto, diverso da natanti o velivoli, dall'Assicurato o da un terzo trasportatore debitamente autorizzato ad effettuare tale movimentazione, dal punto di origine fino alla consegna al destino finale.

Il termine "Trasporto" comprende il carico e lo scarico su e da un mezzo di trasporto, a condizione che il carico e lo scarico siano eseguiti da o per conto dell'Assicurato.

Sezione II – Condizioni Generali di Assicurazione

1. Effetto e durata

La presente Polizza viene stipulata per un Periodo di Assicurazione della durata di anni uno (1) con inizio dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e scadenza alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza. Alla scadenza si rinnoverà tacitamente per successivi Periodi di Assicurazione pari a un anno, salvo che, nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni prima della data di scadenza, una delle parti comunichi all'altra con lettera raccomandata la propria decisione di non rinnovare la validità della presente Polizza, fermo quanto previsto all'Art. 5 *Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione* della presente Sezione.

2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l'annullamento della Polizza ed in ogni caso la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla medesima (come previsto dagli Artt.1892, 1893, 1894 e ss. C.C.).

3. Variazioni del rischio

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verificano circostanze che modificano il rischio, la Contraente deve darne comunicazione alla Società entro i 30 giorni successivi.

Se la variazione implica un aggravamento del rischio tale che la Società non avrebbe prestato l'Assicurazione, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Società, conoscendo tale nuovo stato di cose al momento della conclusione del contratto, avrebbe assunto il rischio a condizioni differenti, la Società può richiedere che le condizioni di Polizza in corso siano modificate di conseguenza. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni di Polizza, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto, secondo la previsione di cui all'Art. 1897 C.C., a partire dalla prima scadenza del Periodo di Assicurazione successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

4. Altre assicurazioni

La Contraente e gli Assicurati devono dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre coperture assicurative stipulate per gli stessi rischi assunti con la presente Polizza, ai sensi dell'Art.1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

In ogni caso, qualora gli stessi rischi garantiti dalla presente Polizza siano coperti da altre coperture assicurative non richiamate nella presente Polizza, i suoi Allegati e le eventuali Appendici, la presente Polizza opererà esclusivamente per l'eccedenza dei limiti e delle condizioni di tali altre coperture (operatività "a secondo rischio"), fermi in ogni caso i limiti e le condizioni tutte di cui alla presente Polizza.

5. Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio del Periodo di Assicurazione indicato nella Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del premio.

Se il Contraente paga il Premio o le rate di Premio successive, entro 30 giorni dalla decorrenza del periodo di copertura indicato in quietanza, le garanzie della presente Polizza si intenderanno tacitamente rinnovate per un nuovo Periodo di Assicurazione indicata in quietanza alla voce "periodo di copertura".

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla decorrenza del periodo di copertura indicato in quietanza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui il premio viene pagato, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 C.C.

Il premio è sempre determinato sulla base del Periodo di Assicurazione ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società.

Resta inteso che il premio resterà in ogni caso acquisito alla Società quale premio minimo pattuito. L'importo di tale premio rappresenterà anche il minimo ammontare di premio anticipato per i successivi Periodi di Assicurazione.

6. Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci (10) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art.1913 C.C.).

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- a. inviare alla Società ogni documento relativo all'evento
- b. conservare inalterato lo stato dei luoghi e delle cose connesse con il Sinistro per il tempo che la Società vorrà indicare
- c. consegnare alla Società i bilanci di esercizio, la documentazione sociale ed ogni altra documentazione o prova che sia richiesta dalla Società al fine di esperire l'istruttoria del sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a quanto previsto all'Art.1915 C.C.

Fermo tutto quanto previsto ai paragrafi precedenti, al fine di essere assistito e adjuvato nelle operazioni di salvataggio e contenimento del danno, l'Assicurato, entro 24 ore da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, potrà contattare BELFOR al numero verde **800 820 189**, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ai sensi di legge. In caso l'Assicurato si avvalga di tale facoltà, la Società rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione in merito alle modalità e qualità degli interventi effettuati e, se il Sinistro risulterà indennizzabile ai termini di Polizza, le spese di tali interventi rimarranno a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 C.C.

7. Recesso in caso di Sinistro

In seguito ad ogni sinistro ai sensi della presente Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dalla Polizza o di dichiarare esclusi dalla Polizza uno o più Assicurati, comunicando l'esercizio di tale diritto all'altra parte con lettera raccomandata a.r., restando inteso che il recesso o l'esclusione non avranno effetto prima di 30 giorni dalla data della comunicazione. La Società, in caso di recesso dalla stessa esercitato, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Ai fini della applicabilità del presente articolo valgono anche i sinistri denunciati sulle Polizze Locali emesse all'estero.

8. Gestione delle vertenze di danno

La Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

In relazione a sinistri coperti dalla presente Polizza, le spese necessarie e ragionevoli sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato saranno poste a carico della Società, entro il limite di un importo pari al quarto del Limite o del Sottolimito pattuito per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma pretesa dal danneggiato sia superiore al Limite, oppure sia solo parzialmente compresa nell'ambito delle garanzie offerte dalla presente Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal danneggiato saranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In ogni caso, la Società non si farà carico delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici di cui non sia stata preventivamente chiesta e ottenuta l'approvazione scritta della Società, né di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

È inoltre condizione essenziale per l'operatività delle garanzie di cui alla presente Polizza che l'Assicurato non assuma alcuna responsabilità, stipuli accordi transattivi e/o sia consenziente e/o acquiescente rispetto a qualsiasi provvedimento assunto da terzi rispetto a circostanze connesse in qualsiasi modo a sinistri.

9. Modifiche dell'Assicurazione

Ogni eventuale modifica ai termini ed alle condizioni di cui alla presente Polizza dovrà essere convenuta dalle parti per iscritto, a pena di nullità.

10. Sanzioni / Embargo

Nessuna copertura viene fornita dalla presente Polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

11. Perizia contrattuale

L'ammontare dei Costi di Bonifica verrà concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata

oppure, a richiesta di una delle parti

b. fra due periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposto atto unico

In ambedue i casi il perito/i periti si impegnano a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo perito con la procedura che segue:

1. i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
2. ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
3. se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
4. ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

I periti devono verificare e stimare l'ammontare dei Costi di Bonifica, comprese spese di salvataggio e interventi di messa in sicurezza.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni peritali (verifica e stima dei Costi di Bonifica) sono obbligatori per entrambe le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei costi.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

In parziale deroga a quanto stabilito sopra al punto 4. sopra, la Società rimborserà al Contraente, in caso di danno indennizzabile ai termini di Polizza, le spese e/o gli onorari dallo stesso sostenuti per il perito di parte, nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, ciò fino ad un ammontare pari al 3% dei costi indennizzabili e comunque entro il limite di indennizzo di € 150.000 per Sinistro e Periodo di Assicurazione.

12. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto in via negoziale, senza che possa assumere alcun rilievo l'ubicazione all'estero di alcuno tra i rischi garantiti o di alcuno tra gli Assicurati. Per la risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Sezione III – Garanzie Assicurative

1. Costi di Bonifica all'interno del Sito dell'Assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i Costi di Bonifica, incluse le relative Spese di Difesa,

- a. sostenuti in conseguenza di un Danno Ambientale, o
- b. derivanti da Inquinamento

verificatisi sul Sito dell'Assicurato o sotto al medesimo,

a condizione che:

1. il Danno Ambientale o l'Inquinamento (e, se entrambi presenti, il primo tra essi) si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano stati denunciati alla Società durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, l'Extended Reporting Period, a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza ferma in ogni caso l'operatività dell'Art. 6 *Obblighi in caso di sinistro* della Sezione II

e

2. il Danno Ambientale o l'Inquinamento al quale fanno riferimento i Costi di Bonifica si verifichino all'interno del Sito dell'Assicurato

2. Costi di Bonifica all'esterno del Sito dell'Assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i Costi di Bonifica, incluse le relative Spese di Difesa,

- a. sostenuti in conseguenza di un Danno Ambientale, o
- b. derivanti da Inquinamento,

a condizione che il Danno Ambientale o l'Inquinamento al quale fanno riferimento i Costi di Bonifica siano all'esterno del Sito dell'Assicurato, ma provengano dall'interno del Sito dell'Assicurato.

L'Assicurazione opera per il Danno Ambientale o l'Inquinamento (e, se entrambi presenti, il primo tra essi) che si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano stati denunciati alla Società durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, l'Extended Reporting Period, a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza e ferma in ogni caso l'operatività dell'Art. 6 *Obblighi in caso di sinistro* della Sezione II.

3. Responsabilità Civile da Inquinamento

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per:

- a. Lesioni Personali
- b. Danni Materiali
- c. Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, immissioni intollerabili nella proprietà altrui o turbativa di servitù prediali di aria, luce, acqua o passaggio

involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento o Danno Ambientale causati dall'Attività Assicurata e svolta nel Sito dell'Assicurato.

L'Assicurazione opera per le Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e da quest'ultimo comunicate alla Società durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, l'Extended Reporting Period, a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza e ferma in ogni caso l'operatività dell'Art. 6 *Obblighi in caso di sinistro* della Sezione II.

4. Trasporto

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per:

- I. Lesioni Personali
- II. Danni Materiali
- III. Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, immissioni intollerabili nella proprietà altrui o turbativa di servitù prediali di aria, luce, acqua o passaggio

involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento o Danno Ambientale derivanti da Trasporto.

Sempre in relazione a tale Inquinamento o Danno Ambientale derivanti da Trasporto, la Società si obbliga anche a tenere indenne l'Assicurato per i Costi di Bonifica, incluse le relative Spese di Difesa.

L'Assicurazione opera per il Danno Ambientale o l'Inquinamento (e, se entrambi presenti, il primo tra essi) che si siano manifestati per la prima volta o per le Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e da quest'ultimo comunicate alla Società durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, l'Extended Reporting Period, a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza e ferma in ogni caso l'operatività dell'Art. 6 *Obblighi in caso di sinistro* della Sezione II.

5. Siti Non di Proprietà

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per:

- a. Lesioni Personali
- b. Danni Materiali
- c. Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, immissioni intollerabili nella proprietà altrui o turbativa di servitù prediali di aria, luce, acqua o passaggio

involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento o Danno Ambientale causati dall'Attività Assicurata e svolta nei Siti Non di Proprietà.

Sempre in relazione a tale Inquinamento o Danno Ambientale causati dall'Attività Assicurata e svolta nei Siti Non di Proprietà, la Società si obbliga anche a tenere indenne l'Assicurato per i Costi di Bonifica, incluse le relative Spese di Difesa. L'Assicurazione opera per il Danno Ambientale o l'Inquinamento (e, se entrambi presenti, il primo tra essi) che si siano manifestati per la prima volta o per le Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e da quest'ultimo comunicate alla Società durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, l'Extended Reporting Period, a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza e ferma in ogni caso l'operatività dell'Art. 6 *Obblighi in caso di sinistro* della Sezione II.

6. Operazioni presso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per:

- a. Lesioni Personali
- b. Danni Materiali
- c. Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, immissioni intollerabili nella proprietà altrui o turbativa di servitù prediali di aria, luce, acqua o passaggio

involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento o Danno Ambientale causati dalle Operazioni presso terzi.

Sempre in relazione ad Inquinamento o Danno Ambientale causati dalle Operazioni presso terzi, la Società si obbliga anche a tenere indenne l'Assicurato per i Costi di Bonifica, incluse le relative Spese di Difesa.

L'Assicurazione opera per il Danno Ambientale o l'Inquinamento (e, se entrambi presenti, il primo tra essi) che si siano manifestati per la prima volta o per le Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e da quest'ultimo comunicate alla Società durante il Periodo

di Assicurazione o, se applicabile, l'Extended Reporting Period, a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza e ferma in ogni caso l'operatività dell'Art. 6 *Obblighi in caso di sinistro* della Sezione II.

7. Interruzione di Attività

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per Interruzione di Attività e Spese Extra sostenute durante il Periodo di Interruzione e che siano conseguenza di Inquinamento o Danno ambientale verificatosi presso il Sito dell'Assicurato o sotto al medesimo, a condizione che:

- I. la Prima Manifestazione del Danno Ambientale o dell'Inquinamento (e, se entrambi presenti, del primo tra essi) sia occorsa durante il Periodo di Assicurazione e sia stata denunciata alla Società durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, l'Extended Reporting Period, ferma in ogni caso l'operatività dell'Art. 6 *Obblighi in caso di sinistro* della Sezione II.

e

- II. il Danno Ambientale o l'Inquinamento diano origine a Costi di Bonifica rispetto ai quali risulti applicabile la Garanzia Assicurativa di cui agli Artt. 1 Costi di Bonifica all'interno del Sito dell'Assicurato e/o 2 Costi di Bonifica all'esterno del Sito dell'Assicurato della presente Sezione.

Sezione IV – Limiti di Indennizzo

1. Limiti di Indennizzo

Il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società nel Periodo di Assicurazione, nonché per l'insieme delle garanzie prestate e per tutti gli Assicurati.

Parimenti i sotto-limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza, da intendersi quale parte del Limite di indennizzo e non in aggiunta allo stesso, rappresentano anch'essi la massima esposizione della Società nel Periodo di Assicurazione, nonché per l'insieme delle garanzie prestate e per tutti gli Assicurati.

2. Sinistri in serie

Nel caso in cui lo stesso Inquinamento o Danno Ambientale ovvero fenomeni di Inquinamento o Danno Ambientale in rapporto di correlazione o continuazione tra loro comportino una pluralità di Richieste di Risarcimento o Costi di Bonifica allocabili al Periodo di Assicurazione di questa Polizza e ad altri successivi periodi di assicurazione di polizze emesse dalla Società in relazione a rischi analoghi, le predette Richieste di Risarcimento e i Costi di Bonifica saranno considerati come derivanti da un unico evento occorso nel Periodo di Assicurazione e, di conseguenza, agli stessi saranno applicabili soltanto il Limite di indennizzo ed i sotto-limiti indicati nella Scheda di Polizza.

Sezione V – Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

1. Amianto e vernici a base di piombo:

Danni, costi, spese derivanti o in qualsiasi modo connesse ad amianto o materiali contenenti amianto, vernici a base di piombo applicate su edifici o altre strutture. Tuttavia questa esclusione non si applica ai Costi di Bonifica di suolo o acque di falda

2. Responsabilità contrattuale

Danni, costi o spese derivanti o in qualsiasi modo connesse a responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non altrimenti gravanti per legge sullo stesso. Questa esclusione non si applica tuttavia al caso in cui il contratto sia un Contratto Assicurato.

3. Lesioni subite dai Prestatori di lavoro

Lesioni Personali subite da Prestatori di Lavoro nello svolgimento dell'attività lavorativa.

4. Franchigia

Danni, costi o spese di importo pari o inferiore alla Franchigia indicata nella Scheda di Polizza. Questa esclusione non si applica alle spese di cui all'Art. 8 *Gestione delle vertenze di danno* della Sezione II.

5. Sanzioni e penali

Sanzioni o penali inflitte all'Assicurato.

6. Terzietà degli Assicurati tra loro

Richieste di Risarcimento promosse da o nell'interesse di un Assicurato contro qualsiasi altro Assicurato.

7. Condotta intenzionale

Danni costi o spese derivanti da condotta intenzionale di qualsiasi persona la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione. Questa esclusione non si applica allorché:

- a. L'Assicurato abbia agito in buona fede facendo affidamento su parere rilasciato da consulenti terzi qualificati, ricevuto prima del compimento della azione od omissione intenzionale; ovvero
- b. L'Assicurato abbia agito al fine di evitare o contenere una Minaccia Imminente alla salute umana o all'ambiente

8. Spese interne

Costi, oneri o spese sostenuti dall'Assicurato in relazione a prodotti forniti o servizi effettuati da Prestatori di Lavoro propri o di società controllanti, controllate o collegate, a meno che tali costi, oneri o spese siano sostenuti con il previo consenso scritto della Società.

9. Manutenzione

Costi o spese derivanti o connessi ad attività di manutenzione ordinaria di beni dell'Assicurato.

10. Modifiche sostanziali

Danni, costi o spese derivanti o in qualsiasi modo connesse a variazioni sostanziali della destinazione d'uso del sito dell'Assicurato o dell'Attività Assicurata.

11. Offshore

Danni, costi o spese derivanti o in qualsiasi modo connesse ad Attività Offshore.

12. Fatti e circostanze note

Danni, costi o spese derivanti o in qualsiasi modo connesse a fatti o circostanze note all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza.

13. Prodotti

Danni, costi o spese derivanti o in qualsiasi modo connesse a Prodotti dell'Assicurato.

14. Danni ai mezzi di trasporto

Danni Materiali a mezzi utilizzati per il Trasporto.

15. Danni a cose in consegna e custodia

Danni a cose dell'Assicurato o in consegna o custodia a quest'ultimo, fatta eccezione per effetti personali o veicoli di Prestatori di Lavoro o ospiti dell'Assicurato.

16. Contaminazione radioattiva

Danni, costi o spese derivanti o in qualsiasi modo connesse a radiazioni ionizzanti, sostanze radioattive, contaminazione derivante da rifiuti nucleari o combustione nucleare, radioattività o tossicità derivanti da qualsiasi componente nucleare o dal loro assemblaggio.

17. Terrorismo

Danni, costi o spese derivanti o in qualsiasi modo connesse a Terrorismo.

18. Serbatoi Interrati

Danni, costi o spese derivanti o in qualsiasi modo connesse a Serbatoi Interrati, purché la loro esistenza sia nota all'Assicurato alla data di decorrenza della presente Polizza. La presente esclusione non si applica:

- a. ai Serbatoi Interrati espressamente assicurati ed elencati in Polizza (o mediante emissione di appendice alla presente Polizza); o
- b. ai Serbatoi Interrati che siano stati rimossi dal Sito dell'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza

19. Guerra

Danni, costi o spese derivanti o in qualsiasi modo connesse a o verificatisi in occasione di atti di guerra, invasioni, azioni di nemici esterni, operazioni ostili o bellicose (sia che sia stata dichiarata guerra o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione del potere militare e non.

20. Natanti o velivoli

Danni, costi o spese derivanti o in qualsiasi modo connesse alla proprietà o uso di natanti o velivoli. Questa esclusione non si applica a chiatte o natanti senza motore inferiori a 10 metri di lunghezza quando utilizzati su fiumi, laghi o acque territoriali.

21. Rischi collegati all'Iran

Questa Polizza non presta alcuna copertura, garanzia, prestazione o beneficio nei confronti di qualsiasi rischio connesso o collegato all'Iran.

Sezione VI – Estensioni di garanzia

Estensioni automatiche

1. Indennizzo per gli Assicurati Addizionali

La Società terrà indenni gli Assicurati Addizionali alle seguenti condizioni:

- a. ciascun Assicurato Addizionale deve osservare, adempiere e conformarsi ai termini e condizioni di questa Polizza nella misura in cui questi siano in concreto applicabili
- b. la responsabilità della Società nei confronti dell'Assicurato e di tutti gli Assicurati Addizionali non potrà eccedere in nessun caso il totale del Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di Polizza
- c. tali Assicurati Addizionali non devono aver diritto ad indennizzi in forza di altri contratti di assicurazione in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o perdite coperti dalla presente Polizza

2. Extended Reporting Period

La Società si obbliga a garantire, alla scadenza del Periodo di Assicurazione, un Extended Reporting Period di dodici (12) mesi che decorreranno dal termine del Periodo di Assicurazione, durante i quali le Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato, o le Prime Manifestazioni, saranno considerate come effettuate nel Periodo di Assicurazione, purché non sia stata stipulata nuova copertura assicurativa per il periodo successivo che copra tali Richieste di Risarcimento/ Prime Manifestazioni.

Tale estensione vale per le Richieste di Risarcimento/Prime Manifestazioni connesse a Danni Ambientali o Inquinamenti verificatisi durante il Periodo di Assicurazione.

A tali Richieste di Risarcimento/Prime Manifestazioni si applicheranno i medesimi termini e condizioni in vigore prima del termine del Periodo di Assicurazione, senza alcun aumento o reintegro dei Limiti e Sottolimiti di Polizza.